

A cura del COA Teramo e della Cooperativa L'Elefante SCS

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI DI
RECUPERO DI SOGGETTI AUTORI DI VIOLENZA ANCHE PER DELITTI CONTRO
LA PERSONA DI CUI ALL'ART.165 COMMA 5 CP**

TRA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERAMO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

CONSIGLIO DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI TERAMO

COOPERTATIVA L'ELEFANTE SCS

VISTI

- la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne adottata dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1993, n. 48/104;

- la Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, sulla protezione delle donne dalla violenza, adottata il 30 aprile 2002, che prevede “Programmi d'intervento per gli autori di violenze” raccomandando agli Stati membri di:
 - organizzare programmi d'intervento finalizzati ad incoraggiare gli autori di violenze ad assumere atteggiamenti privi di violenza permettendo loro di prendere coscienza delle loro azioni e di riconoscere le loro responsabilità;
 - proporre agli autori di violenze la possibilità di seguire un programma d'intervento, non solo a titolo di pena sostitutiva, ma di misura supplementare destinata a prevenire la violenza; partecipazione al programma d'intervento che dovrà essere volontaria;
 - progettare la creazione di centri approvati dallo Stato specializzati nei programmi d'intervento per gli uomini violenti e centri di sostegno creati su richiesta di ONG e di associazioni nel quadro delle risorse disponibili;
 - garantire la cooperazione ed il coordinamento fra i programmi d'intervento destinati agli uomini e quelli finalizzati alla protezione delle donne.

- la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209(INI));

- la Convenzione di Istanbul – Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11.5.2011);

- le disposizioni del codice penale che prevedono le condotte costituenti reato in danno della famiglia e della persona (titoli XI e XII);
- la Legge 15 febbraio 1996 n. 66 – “Norme contro la violenza sessuale”;
- la Legge 5 aprile 2001 n. 154 – “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”;
- la Legge 9 gennaio n. 7 – “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”;
- il Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38 – “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- la direttiva del 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 – “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017–2020, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2017, il cui intervento è articolato in quattro “Assi”: Prevenzione; Protezione e sostegno; Perseguire e punire; Assistenza e promozione;
- la delibera del 9 maggio 2018 del Consiglio Superiore della Magistratura recante la “Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica”;
- la Legge 19 luglio 2019 n. 69 del 2019 – “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”;
- la legge 24 novembre 2023, n. 168 – “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”;

- l’Intesa Stato Regioni atti n. 184/CSR 14 settembre 2022, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere;
- Il Decreto del Ministero della Giustizia del 22 gennaio 2025 – “Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica”;
- le Linee guida per lo sviluppo di standard per i programmi che operano con uomini perpetratori di violenza domestica (DAPHNE II PROJECT 2006–2008);
- il Rinnovo degli obiettivi previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza di genere negli anni 2017–2020, documento che definisce una strategia di intervento caratterizzata da una logica di partenariato e di politiche integrate prevedendo la responsabilizzazione di tutti coloro che sono chiamati a darvi attuazione;
- il Protocollo della Prefettura di Teramo del 21.06.2018 recante misure per la prevenzione e contrasto della violenza di genere, della violenza intra-familiare, della violenza assistita e degli atti persecutori, per la promozione ed attuazione dei programmi di recupero dei soggetti maltrattanti e dei programmi di sostegno alle vittime di reato;
- il Protocollo ‘Dike’ – sistema integrato di protezione delle vittime del reato, promosso dalla Procura di Teramo e sottoscritto in data 18.01.2023, con riferimento alla parte relativa al contrasto alla violenza contro le donne.

PREMESSO CHE

- la violenza contro le donne (cui devono ricondursi la violenza sessuale, la violenza domestica, la violenza assistita, gli atti persecutori) rappresenta un fenomeno che determina una violazione dei diritti fondamentali e che colpisce tutte le culture, le classi sociali, le etnie ed a prescindere dai livelli di istruzione e di reddito nonché interessa tutte le fasce di età, rappresentando la manifestazione più brutale della disparità tra i generi;
- il fenomeno ricomprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere – ossia diretti contro una donna in quanto tale – che provocano o sono in grado di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica, economica nonché la minaccia di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata;
- il fenomeno determina effetti devastanti sulle vittime e desta grave allarme sociale e insicurezza nella collettività, come evidenziato dai dati e studi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,

dell'Unione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Consiglio d'Europa, nonché da indagini statistiche nazionali;

- per contrastare il fenomeno, che presenta elevata complessità, è necessario un approccio interdisciplinare da realizzarsi attraverso una stretta collaborazione ed una condivisione dei percorsi operativi tra le istituzioni e/o organizzazioni a vario titolo coinvolte, al fine di favorire una più efficiente tutela della donna e dei minori eventualmente coinvolti;
- il contrasto del fenomeno coinvolge vari attori (Servizi territoriali, Ospedali, Forze dell'ordine, Magistratura minorile ed ordinaria, Organizzazioni di volontariato) ciascuno dei quali svolge un ruolo essenziale. Al fine di una efficiente collaborazione fra i vari soggetti, appare indispensabile equilibrare le esigenze di indagine, connaturate anche al principio di obbligatorietà dell'azione penale, con quelle di protezione delle donne e dei minori coinvolti per evitare che l'accertamento della verità ed il ripristino dell'ordine violato determinino un ulteriore danno per le persone offese vulnerabili;
- il fenomeno ha una matrice di carattere sociale e culturale, che richiede una posizione chiara di condanna e un'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni e della società civile;
- Il fenomeno si colloca in un sistema di valori "appreso", fortemente connotato da preordinate identità e ruoli maschili e femminili, a tutt'oggi presenti a livello sociale, storicamente caratterizzati da subalternità e dipendenza del femminile dal maschile e dalla mancanza di competenze e capacità maschili a vivere relazioni predisposte al riconoscimento e al rispetto della differenza. Per tali motivi non può oggi ritenersi che si tratti solo di "un problema delle donne", trattandosi invece di un fenomeno strettamente condizionato dagli stereotipi culturali e sociali dell'intera collettività;
- il fenomeno costituisce espressione del ruolo assunto dagli uomini e dalle donne nella società e nella famiglia, ruolo che ha condizionato il comportamento degli uomini ed ha legittimato e/o giustificato, nella mentalità maschile, l'uso della violenza quale strumento di esercizio di "Potere e controllo" nell'ambito delle relazioni affettive nonché come mezzo di risoluzione dei conflitti. Ciò a fronte di una evidente difficoltà di gestione delle emozioni e dei sentimenti nonché di incapacità di accettare le scelte dell'altro, quando confliggenti con le proprie.

CONSIDERATO CHE

- il presente protocollo d'intesa ha come scopo favorire la conoscenza e regolamentare l'avvio di specifici percorsi di recupero da parte degli autori di violenza di genere e di delitti contro la persona secondo quanto previsto dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. codice rosso);
- Il Protocollo si pone nella prospettiva di una migliore attuazione degli istituti previsti dal codice penale, come modificato dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. codice rosso) e dai successivi interventi normativi in tema di reati di genere, nell'ambito della prevenzione primaria e della limitazione di fenomeni di recidiva, attraverso l'attuazione di specifici percorsi ed interventi integrati;
- Tale tematica coinvolge numerosi settori fra cui quello delle misure di prevenzione e quello del diritto di famiglia, dovendosi sempre valutare, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul,

le situazioni di violenza esistenti all'interno del nucleo familiare prima di decidere in merito all'affidamento dei figli minorenni ai genitori.

- La previsione di specifici percorsi di recupero per gli autori di delitti contro la persona, tendenzialmente derivanti da motivi di sopraffazione di genere, costituisce una forma di tutela avanzata delle vittime, finalizzata alla prevenzione della reiterazione dei comportamenti violenti. Tali strumenti coinvolgono direttamente l'attività giurisdizionale, sia nel momento della fase di cognizione, sia nella fase dell'esecuzione della sentenza di condanna, durante la quale si dovrà verificare l'effettivo svolgimento del percorso di osservazione nonché l'effettiva riuscita dello stesso, sul piano di una acquisizione di coscienza del disvalore del comportamento antiggiuridico realizzato;
- I programmi per il recupero dell'autore di violenza, in coerenza con la Convenzione di Istanbul, in particolare con l'articolo 16 della stessa, hanno gli obiettivi di prevenire e interrompere i comportamenti violenti, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei minori, di favorire l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, facendo loro assumere consapevolezza delle conseguenze derivanti dalle proprie condotte violente, nonché di limitare la recidiva, educando all'affettività e promuovendo relazioni affettive improntate alla parità e al reciproco rispetto.

Tutto ciò premesso

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

Obiettivi del protocollo

Il seguente documento intende:

- regolare i rapporti fra il Tribunale di Teramo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e la Cooperativa L'Elefante scs, di seguito CUAV, in quanto soggetti coinvolti nell'applicazione del disposto dell'art. 165 co. 5 c.p.;
- favorire la diffusione di informazioni utili all'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall'art. 165 co. 5 c.p.;
- individuare la procedura da seguire da parte degli interessati e i meccanismi di coinvolgimento del CUAV;
- costituire un tavolo di concertazione al fine di individuare azioni comuni di contrasto alla violenza di genere nell'ambito delle rispettive competenze;
- consolidare la rete territoriale per la prevenzione e il contrasto dei reati di violenza e maltrattamento contro donne e minori;
- favorire il costante rapporto di interlocuzione fra le differenti componenti che operano nel settore;
- promuovere azioni di presa in carico degli uomini autori di violenza.

Art.2

Ruoli e azioni di ciascun soggetto

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo

La Procura della Repubblica assicura la trattazione prioritaria dei procedimenti penali relativi ai reati con violenza alla persona e, in particolare, quelli c.d. di violenza di genere.

La competenza per tali reati è affidata in via prevalente ai magistrati del Gruppo specializzato che si occupano di seguire personalmente tutto l'iter d'indagine compresa l'eventuale definizione tramite pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.

Al fine di garantire la migliore tutela possibile per le vittime di tali reati nonché di applicare correttamente la normativa finalizzata al recupero dei soggetti maltrattanti, la Procura offre il suo supporto per la gestione delle procedure di accesso ai percorsi di cui all'art. 165 co. 5 c.p.

In particolare, i magistrati titolari delle indagini provvederanno a esaminare (anche ai fini della concessione del proprio consenso o all'espressione del proprio parere) in via prioritaria le richieste di patteggiamento relative a tali reati ed a visionare tempestivamente le proposte di percorso presentate.

In sede esecutiva, il Pubblico Ministero provvederà a ricevere le comunicazioni da parte del CUAV presso il quale è stato intrapreso il percorso di recupero e a monitorare la corretta esecuzione dei programmi stabiliti, valutando all'esito la certificazione rilasciata dal Centro competente e, qualora ne ricorrano i presupposti, promuovendo un incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p. ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tribunale ordinario di Teramo

Il Tribunale, nella definizione di ruoli penali ai sensi e per gli effetti dell'art. 132 disp. att. c.p.p., assicura la priorità alla trattazione dei procedimenti per reati del tipo di quelli di cui all'art. 165 co. 5 c.p.; assicura coerentemente la priorità nella definizione delle istanze di applicazione della pena su richiesta e di definizione del giudizio mediante rito abbreviato nei procedimenti indicati; assicura coerentemente la priorità nella definizione dei procedimenti di esecuzione penale promossi dal Pubblico Ministero e di quelli tesi alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo

Il Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Teramo fornisce agli interessati informazioni utili per poter accedere al beneficio della sospensione della pena nei casi previsti dall'art. 165 co. 5 c.p.; cercando altresì di farsi parte diligente al fine di verificare l'effettiva volontà da parte degli autori di violenza di genere di intraprendere tali percorsi di recupero ed al fine di agevolare l'effettivo e consapevole inizio di tali percorsi. Altresì informa gli assistiti circa l'esigenza e l'utilità di un tale percorso che appare fondamentale al fine di evitare che gli stessi reiterino le medesime condotte in futuro verso le medesime o altre persone offese.

Cooperativa L'Elefante scs

La cooperativa L'Elefante scs eroga il servizio CUAV, denominato L'Elefante Bianco – Percorso di responsabilizzazione dell'autore di violenza nelle relative sedi:

- TERAMO: c/o Provincia di Teramo p.za Garibaldi n.55;
- ATRI: c/o ASP 2 di Teramo via P. Baiocchi n.29, Palazzo Ricciconti;
- SILVI, c/o Comune di Silvi via Piave n. 5;
- PINETO, c/o Comune di Pineto SS 16 Adriatica n.14 complesso “Poseidon”;
- L'AQUILA, c.da Gignano –Via Giuseppe Bolino n. 4, interno 10, stabile 1.

Il CUAV si occupa del contrasto alla violenza di genere tramite la promozione e l'attuazione di programmi di intervento per uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive e offre un luogo di riferimento per intraprendere un percorso di cambiamento ed assumersi la responsabilità del maltrattamento fisico e/o psicologico, economico, sessuale e di *stalking*.

Il percorso di responsabilizzazione per autori di violenza accoglie utenti volontari ed obbligati e si compone di tre fasi principali (INCONTRI MOTIVAZIONALI–GRUPPO PSICOEDUCATIVO–GRUPPO PSICOTERAPEUTICO) che l'uomo deve completare per raggiungere gli obiettivi definiti inizialmente, assumendosi la responsabilità di cessare i comportamenti violenti fin dal primo colloquio.

Art. 3

Procedura per la presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio in sede di richiesta di applicazione della pena ex art.444 c.p.p.

A) L'istanza per ottenere il beneficio è formulata all'Autorità Giudiziaria personalmente dall'imputato/indagato; ne è consentita la presentazione anche da parte del difensore, previa sottoscrizione dell'imputato/indagato.

Non è richiesta procura speciale per la presentazione; pertanto, appare opportuno procedere in tal senso: 1) redigere l'istanza; 2) farla sottoscrivere dall'interessato autenticando la nomina; 3) apporre in calce specifica delega al deposito in favore del difensore.

Nell'istanza vengono indicati: il numero del procedimento penale (registro delle notizie di reato), l'Autorità Giudiziaria procedente, il titolo di reato per cui si procede, l'imputazione, gli eventuali ulteriori servizi e/o enti pubblici coinvolti (es. servizi sociali, consultori, Serd, Tribunale per i Minorenni, etc.).

All'istanza è allegata idonea documentazione comprovante il deposito della richiesta di partecipazione ad un corso di recupero presso il CUAV e l'accettazione da parte dello stesso;

B) L'istanza contiene l'esplicita volontà di partecipare al programma di recupero della durata di 18 mesi con cadenza almeno bisettimanale.

Ricevuta la domanda il CUAV trasmette al difensore ed al Pubblico Ministero entro un termine congruo, di regola non superiore a 45 giorni, la relazione della fase valutativa;

C) Il Pubblico Ministero, salvo che non ritenga di poter esercitare l'azione penale, si riserva di esprimere il consenso all'esame della documentazione depositata dal difensore e di quella tramessa dal CUAV;

D) In caso di accordo raggiunto in fase di indagini preliminari le parti presentano al Giudice per le indagini preliminari la richiesta con la documentazione. Dopo la fissazione dell'udienza da parte del Giudice per le indagini preliminari il difensore comunica al CUAV la data dell'udienza fissata al fine di consentire al Servizio la trasmissione di ulteriore relazione ove ve ne fosse la necessità;

E) In caso di presentazione dell'istanza in sede di udienza preliminare, la stessa è corredata della relazione valutativa del CUAV. Laddove tale relazione non sia pervenuta, il giudice, se ritenuto opportuno, concede un termine congruo in attesa dell'elaborato e della manifestazione del consenso del Pubblico Ministero.

F) In caso di accoglimento della richiesta il giudice indica nella sentenza un termine congruo per iniziare il percorso, di regola non superiore a sei mesi. L'imputato contatta il CUAV entro giorni trenta e sempre nel medesimo termine trasmette al CUAV il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

G) Dopo la pronuncia della sentenza di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., qualora l'interessato non dovesse partecipare all'intero percorso nei modi e tempi stabiliti, non superasse lo stesso con esito favorevole ovvero non lo iniziasse affatto, il Giudice, quale Giudice dell'esecuzione, potrà disporre la revoca del beneficio della sospensione della pena, ai sensi dell'art. 168 c.p., su iniziativa del Pubblico Ministero che procederà ex art. 666 c.p.p..

COOPERATIVA L'ELEFANTE SCS

La cooperativa L'Elefante scs eroga il servizio CUAV, denominato L'Elefante Bianco – Percorso di responsabilizzazione dell'autore di violenza nelle relative sedi con le seguenti modalità:

1) Il servizio L'Elefante Bianco entro i successivi quindici giorni dalla richiesta di cui al precedente punto C), comunicherà all'Autorità Giudiziaria competente, al difensore e ad eventuali servizi e/o enti coinvolti (es. Servizi Sociali, Consultori, Serd, Tribunale per i Minorenni, etc.) l'avvio della fase valutativa per l'eventuale presa in carico dell'autore di violenza;

2) La comunicazione di cui al precedente punto conterrà le seguenti informazioni:

- Struttura del percorso;
- Durata;
- Sede del percorso;
- Costi del percorso e modalità di pagamento (in caso di Codice Rosso);
- Criteri di esclusione;
- Date degli incontri motivazionali della fase valutativa.

3) A conclusione della fase valutativa, l'equipe dell'Elefante comunicherà all'ente inviante l'esito della stessa sia in caso di esito positivo che negativo;

Si precisa che:

In caso di reati del c.d. Codice Rosso, gli oneri derivanti dalla partecipazione al percorso di recupero sono a carico dell'utente (rif. art. 6 del Codice Rosso, ex art. 165 comma 4 bis).

Il relativo costo è interamente detraibile, in quanto trattamento sanitario.

Il percorso di responsabilizzazione ha una durata minima di 18 mesi, al fine di ottenere un effettivo risultato di cambiamento e ridurre la recidiva, e cadenza almeno bisettimanale come richiesto dall'art. 165 co. 5 c.p. Qualora saranno indicati dall'Autorità Giudiziaria tempi di durata del percorso inferiori, il percorso non potrà ritenersi concluso.

L'autore di violenza non potrà essere preso in carico in caso di:

- Negazione assoluta;
- Assenteismo agli incontri previsti nella fase valutativa per l'ammissione al percorso e mancata motivazione (gli incontri motivazionali previsti nella fase valutativa sono n.3, pertanto n. 2 assenze ne costituiscono l'interruzione);
- Disturbi psichiatrici (disturbi della personalità, disturbi neurologici, etc.);
- Uso e dipendenza da sostanze e/o alcool (il punto non costituisce esclusione solo in caso di percorso attivo presso il SERD);
- Mancata autorizzazione al contatto partner (vittima di reato);

Il partecipante potrà essere escluso in qualsiasi momento del percorso in caso di:

- Mancata motivazione e assenteismo (sono ammesse massimo n.3 assenze non giustificate);
- Eventuali disturbi psichiatrici emersi successivamente alla presa incarico;
- Uso e dipendenza da sostanze e/o alcool durante rilevate il percorso, o segnalazione da parte del SERD di mancata partecipazione al percorso di disintossicazione;
- Atteggiamento aggressivo verso gli operatori; comportamenti violenti di qualsiasi natura e verso qualsiasi persona ed in particolare verso la vittima, un'eventuale nuova partner o figlie e figli.

4) Nel caso di esclusione per uno dei precedenti punti indicati sarà inviata comunicazione tramite PEC all'autorità giudiziaria competente (Giudice che ha pronunciato la sentenza e Pubblico Ministero competente per l'esecuzione) ai contatti forniti e indicati nel presente protocollo; saranno informati inoltre tramite PEC o mail il difensore dell'utente ed eventuali servizi coinvolti; sarà data comunicazione tramite colloquio all'utente stesso e infine sarà contattata telefonicamente la vittima del reato e/o la partner attuale se è a conoscenza del percorso.

5) A conclusione del percorso gli operatori competenti rilasceranno una relazione certificata nella quale si indicherà il superamento favorevole o meno del percorso di recupero. Solo in caso di richiesta dell'Autorità giudiziaria, il servizio L'Elefante Bianco comunicherà prima di tale momento eventuali aggiornamenti sulla frequenza degli incontri.

Art. 4

Pene sostitutive

Le procedure individuate nel presente protocollo, in attesa di definizione di un protocollo per la regolamentazione dell'accesso alle "nuove" pene sostitutive di cui all'art. 20 bis c.p., si applicheranno in quanto compatibili alla frequenza di programmi di recupero quali prescrizioni delle pene sostitutive della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Art. 5

Durata

Il presente accordo ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine, il protocollo si intenderà tacitamente rinnovato, a meno che una delle parti non comunichi la propria volontà di recedere, previa comunicazione avente effetto immediato alla data di ricezione, prima della scadenza naturale del protocollo. Le parti si impegnano a favorire l'attuazione delle buone prassi.

Art.6

Referenti e contatti

I soggetti coinvolti indicano i seguenti referenti:

Tribunale ordinario di Teramo:

Dott. Lorenzo Prudeniano (Ufficio del Giudice per le indagini preliminari)

Pec: gipgup.tribunale.teramo@giustiziacert.it

Tel.: 0861.326311

Procura della Repubblica di Teramo:

Dott.ssa Francesca ZANI

Dott.ssa Greta ALOISI

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo:

1. Avv. Monica Passamonti
Mail: monica.passamonti@libero.it
Tel. 347.8870090
2. Avv. Elio Fortuna
Mail: avvocatofortuna@gmail.com
Pec: elvio.fortuna@pec-avvocatiteramo.it
Tel. 347.8229233

Cooperativa "L'Elefante":

Avv. Cristina Marcone

Mail: presidente@lelefantescs.it

Pec: elefantescs@legalmail.it

Tel.: 393.8038329 - 328.3599816

Oneri

Il presente accordo non prevede oneri per le parti fatti salvi eventuali ulteriori accordi.

L.C.S.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI TERAMO

Dott. Ettore PICARDI



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TERAMO

Dott. Carlo CALVARESI



IL PRESIDENTE DELL'ORDINE PROVINCIALE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO

Avv. Antonio LESSIANI



IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ELEFANTE SCS"

Avv. Cristina MARCONE



Teramo, 2 Luglio 2025

